



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 5 EDILIZIA E URBANISTICA

PATRIMONIO E DEMANIO

Ispettorato Edilizio

Prat. n. 57/2017

Prot. n. 17663

Ord. n. 92

Civitavecchia, 26/02/2019

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

il Comando di Polizia Locale con R.G.P.G. n. 142/7-2015 prot. n. 78631 del 20.09.2017 comunicava di aver effettuato sopralluoghi, nelle date del 15, 16, 17, 22, 24 e 26 febbraio 2017, finalizzati ad una ricognizione degli impianti pubblicitari installati su tutto il territorio cittadino, i quali sono risultati di proprietà della società “**Omissis s.r.l.**” avente sede legale a *omissis* in *P.zza omissis* n. *omissis*, interessando successivamente il Servizio Lavori Pubblici per la verifica della sussistenza dell’autorizzazione paesaggistica per le plance installate in zona vincolata;

VISTO che

in data 18.04.2017 perveniva al Comando di Polizia Locale, la nota prot. n. 31650 del 13.04.2017 del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Demanio, nella quale si specifica:

- ***che non risulta rilasciata alcuna autorizzazione paesaggistica a nome di Omissis omissis, quale rappresentante della Omissis s.r.l., per l’installazione di impianti pubblicitari per il periodo che decorre dal 01.01.2013 sino alla data odierna;***
- ***che sono interessate da vincoli paesaggistici di cui al P.T.P.R., in particolare “vincolo di legge: m) aree di interesse archeologico già individuate e/o “vincolo di legge: m) aree di interesse archeologico già individuate – beni lineari con fascia di rispetto” e/o “vincolo ricognitivo di piano 5) beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 metri”, le installazioni effettuate sulle seguenti vie cittadine: via Terme di Traiano 165, via martiri delle fosse ardeatine, via Terme di Traiano 92, via Terme di Traiano 143, viale Giacomo Matteotti 2, viale Guido Baccelli 135, viale Guido Baccelli 96, viale Guido Baccelli 11, viale Guido Baccelli 3/A, via Romolo Mori 42, viale Lazio, via Pecorelli, per la cui posa in opera è necessaria la preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica;***
- ***che sono interessate da vincoli paesaggistici di cui al P.T.P.R., in particolare “vincolo di legge: a) costa mare e “vincolo dichiarativo: lettera c) e d) beni d’insieme: vaste località con valore***

estetico tradizionale, bellezze panoramiche” le installazioni effettuate sulle seguenti vie cittadine: viale della Repubblica 16, viale della Repubblica 1, viale Garibaldi 42, via santa Fermina 2, viale della Vittoria 2, viale della Repubblica 10/A, viale della Vittoria 5 (2 plance), via Punico 2, via del Tiro a Segno 1, per la cui posa in opera è necessaria la preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica;

- **che sono interessate da vincoli paesaggistici di cui al P.T.P.R.**, in particolare “*vincolo di legge: a) costa mare*” e “*vincolo dichiarativo: lettera c) e d) beni d’insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche*” e/o “*vincolo ricognitivo di piano: 2) insediamenti urbani storici e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 150 metri*” e/o “*vincolo ricognitivo di piano: 5) beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 metri*” e/o “*vincolo di legge: m) aree di interesse archeologico già individuate*” e/o “*vincolo di legge: m) aree di interesse archeologico già individuate – beni lineari con fascia di rispetto*” le installazioni effettuate sulle seguenti vie cittadine: viale Garibaldi 2/D, via Cialdi 3D (2 plance), viale Garibaldi 6 (due plance), viale Garibaldi 34, viale Garibaldi 14 (tre plance), viale Garibaldi 4 (due plance), piazzale degli Eroi 7, via Giordano Bruno 1, largo Plebiscito 19-20, largo Cavour 1, calata Laurenti 2 (due plance), piazzale degli Eroi 1 (quattro plance), viale Garibaldi 10, piazzale degli Eroi 11, viale Garibaldi 12, viale Garibaldi 32, via Cadorna 2, via del Lazzaretto 10, largo Cavour snc (due plance), via Traiana 15, via Mazzini 1-3, via Maria de Mattias 4 (due plance), viale Baccelli 165, via Aurelia Sud 3A, viale Lazio 94, viale della Vittoria 18-20, via castro novo 7C, corso Marconi 69, via del Lazzaretto 2, via XVI settembre 19, corso Centocelle 30, vicolo Ranucci 8, corso Marconi 69, via Vanvitelli 11, via Cesare Battisti 1, vicolo Ranucci 3, viale Alessandro Pertini, viale Adriano Novello snc, viale Adriano Novello 2, viale Garibaldi 12, per la cui posa in opera è necessaria la preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica;
- **che sono interessate da vincoli paesaggistici di cui al P.T.P.R.**, in particolare “*vincolo ricognitivo di piano: 2) insediamenti urbani storici e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 150 metri*” le installazioni effettuate sulle seguenti vie cittadine: corso Centocelle 23 e via Principe Umberto 3-5, per la cui posa in opera è necessaria la preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica;

ACCERTATO che

le opere sopra descritte, risultano realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza di autorizzazione paesaggistica, in violazione degli artt. 153 e 181 del D.Lgs 42/2004 e che le stesse risultano irregolari poiché **la Convenzione rep. n° 171 del 16/09/2005**, con la quale il Comune di Civitavecchia autorizzava e concedeva per anni 9 alla Soc. *Omissis*, l’installazione di plance pubblicitarie, risulta scaduta dall’anno 2014;

CONSIDERATO che

con la nota prot. n. 1630 del 04.02.2016 della Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell’Etruria Meridionale con la quale “*prende atto della comunicazione circa la collocazione dell’insegna pubblicitaria e conferma che l’opera è stata realizzata in assenza del previsto parere di competenza, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., essendo l’area tutelata ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera c del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., come rappresentato sulla tavola B18 del P.T.P.R. Lazio, per la presenza dell’antica via Aurelia e della fascia di rispetto e si ordina quindi ai sensi dell’art. 167 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., la immediata rimessione in pristino dell’area a spese del trasgressore*”;

VISTO che

per tali motivi il Comando di Polizia Locale con nota prot. n. 85745 del 12.10.2017 ha richiesto allo scrivente Servizio di predisporre un'Ordinanza di rimozione delle plance pubblicitarie poiché risultate in violazione degli artt. 153 e 181 del D.Lgs. 42/2004;

VISTO che

ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, questa amministrazione ha dato all'interessato Sig. **Omissis omissis nato ad omissis il omissis, quale rappresentante della Omissis omissis s.r.l., P.IVA omissis avente sede legale in omissis, Piazza omissis n. omissis**, comunicazione di avvio del procedimento con nota **prot. 74803 del 21.08.2018** notificata in data **30/08/2018**;

CONSIDERATO che

la "Omissis S.r.l." è intervenuta nel procedimento con nota pervenuta con PEC prot. 83649 del 21/09/2018, osservando:

1. la non chiarezza sull'ubicazione degli impianti pubblicitari contestati in aree a vincolo paesaggistico;
2. che la scadenza della suddetta Convenzione, come richiamato all'art. 3 della stessa stabilisce espressamente che *"il presente accordo ha una durata di 9 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione dell'istallazione totale e definitiva di tutti gli impianti di arredo urbano pubblicitari richiesti"* pertanto nel rispetto delle previsioni contrattuali, la data di decorrenza del termine della durata non può essere individuata nell'anno 2014, in quanto con nota del 20/02/2014 prot. 11528 il Servizio Ambiente e Patrimonio ha rilasciato l'autorizzazione ad installare impianti, ritenendo che la Convenzione risulta essere tuttora in vigore;
3. che ha proposto ricorso attualmente al Tar del Lazio r.g.r. 1475/2014 a seguito di una manifestata volontà dell'amministrazione comunale di interrompere il rapporto contrattuale;
4. che, in merito alla mancanza di autorizzazione paesaggistica dei vari impianti pubblicitari contestati, l'art. 5 della Convenzione stabilisce che ogni autorizzazione, nulla osta, visti, di altri Enti di competenza, il Comune di Civitavecchia provvederà a richiederli, eventualmente in apposita Conferenza dei Servizi;

RITENUTO che

lo Scrivente Ufficio ha ritenuto le osservazioni presentate non accoglibili, per le seguenti motivazioni:

1. In merito all'osservazione relativa alla scarsa chiarezza degli impianti pubblicitari contestati, si precisa che sono quelli sopra elencati con la specificazione della strada e del numero civico, ove presente nell'immediato intorno e comunque sono identificabili inequivocabilmente dalla localizzazione georeferenziata prodotta dal Comando di Polizia Locale e disponibile per la società;
2. In merito alla questione della scadenza della convenzione, si precisa che l'ordinanza in questione non è motivata dalla scadenza della medesima, ma dall'accertamento della violazione consistente nell'istallazione in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica prevista all'articolo 146 e 153 del D.lgs.42/2004;
3. In merito al ricorso al TAR pendente, si precisa che riguarda questione diversa dall'autorizzazione paesaggistica mancante;

4. In merito alla responsabilità contrattuale dell'onere di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, si precisa che tale questione non influisce sull'accertamento della mancata acquisizione e sulla conseguente necessità di rimuovere la violazione;

RITENUTO che

per le motivazioni sopraelencate si rende necessaria l'adozione di una ordinanza di ripristino dei luoghi, ai sensi dell'art. 167 comma 1 del DPR n. 42/2004 e ss.mm.ii. poiché le installazioni pubblicitarie sopraelencate risultano in assenza dell'autorizzazione paesaggistica in violazione degli artt. 153 e 181 del D.Lgs 42/2004;

VISTO

- gli art. 153 e 181 del D.lgs. n. 42/2004 s.m.i;
- la Convenzione rep n° 171 del 16/09/2005;
- il piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni approvato con Delibera di C.C. n. 137 del 16/12/2009;
- l'art. 107 comma 3 lett. g) del D.Lgs. 267/2000;
- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio 5 Edilizia e Urbanistica Patrimonio e Demanio prot. 84391 del 09/10/2017;

ORDINA

Al Sig. OMISSIS omissis nato a omissis il omissis, rappresentante legale della OMISSIS omissis s.r.l., avente sede legale in omissis, P.zza omissis n. omissis, la quale risulta concessionaria delle sopraelencate plance pubblicitarie dislocate sul territorio cittadino di questo Comune, per le ragioni in narrativa che si intendono integralmente trascritte e riportate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, di provvedere a propria cura e spese, alla rimozione delle installazioni pubblicitarie in premessa indicate, nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica del presente Atto;

AVVISA

- che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza:
 - si procederà alla rimozione d'Ufficio ed al ripristino dello stato dei luoghi con addebito di tutte le spese a carico del trasgressore;

INFORMA

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR del Lazio ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notifica;

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga notificata:

- **Al Sig. OMISSIS Omissis nato a omissis il omissis legale rappresentante della omissis omissis s.r.l. avente sede legale in omissis, P.zza omissis n. omissis;**

- che la presente Ordinanza venga trasmessa:

1. Alla Regione Lazio – Area Vigilanza Urbanistica – Edilizia e contrasto all’abusivismo – Via del Giorgione n.129 – 00147 (Roma) -
pec : vigilanza.contrasto.abusivismo@regione.lazio.legalmail.it;
2. Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (pec: mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it);
3. Al Servizio 3 - Lavori Pubblici - Opere Infrastrutturali - Dirigente Ing. Giulio Iorio;
4. Al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia, poiché incaricato all’osservanza del presente provvedimento (pec: polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it).

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Sandro Stocchi

Il Dirigente

Arch. Lucio CONTARDI